

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

considerato che:

è ormai prossima la scadenza per la nuova classificazione delle zone svantaggiate e, quindi, delle agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge n. 537 del 1993;

la classificazione delle zone e la misura delle agevolazioni sono determinate dal Cipe su proposta del Ministro per le politiche agricole;

il calo dei livelli occupazionali in agricoltura desta viva preoccupazione e impone misure adeguate ad una riduzione del costo del lavoro, soprattutto nei settori ad alto tasso di manodopera del mezzogiorno e delle isole;

le classificazioni delle zone, così come attuate, hanno determinate tensioni e contraddizioni derivanti da vecchie « logiche di influenza » lontane dai criteri di una necessaria oggettiva valutazione e, nel nostro paese, rimane disattesa la considerazione e l'attenzione, prevista dal regolamento Cee n. 2052/88, nei confronti delle specificità delle aziende a più alta densità occupazionale —:

impegna il Governo

ad adoperarsi perché le aree di cui all'obiettivo 1 e 5b (regolamento Cee 2081/93), e i territori del nostro paese che sono geograficamente lontani « dai grandi centri di attività economica e commerciale della Comunità », siano riconosciuti quali zone svantaggiate, in accordo con quanto previsto, in materia di armonizzazione dei costi di produzione, dall'articolo 44 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1998, già approvato dal Senato.

(7-00378) « Caruano, Paolo Rubino, Rosiello, Malagnino, Dedoni, Rabbito, Lento, Borrrometi ».

La VI Commissione,

considerato che:

con l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stata disposta la rivalutazione dei canoni dovuti per l'utilizzo, in regime di concessione o di locazione, dei beni demaniali o patrimoniali dello Stato, a decorrere dall'anno 1995, nella misura del 250 per cento rispetto a quanto dovuto per l'anno 1994;

il successivo decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito in legge 29 novembre 1995, n. 507, nel dettare ulteriori disposizioni in materia, ha previsto che:

in ogni caso, esiste un limite massimo alla rivalutazione in oggetto: l'ammontare complessivo del canone aggiornato, infatti, non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe;

ai fini della determinazione in concreto dei prezzi in regime di mercato, gli assegnatari sono tenuti a presentare una perizia giurata;

in relazione a tale contesto normativo particolarmente nella zona del « Follone », ricadente nel comune di Rovereto, si sono verificati forti contrasti applicativi tra privati assegnatari e l'amministrazione finanziaria, in quanto, sulla scorta della circolare n. 69/T d.d. del dipartimento del territorio, in data 15 marzo 1996, è scaturito un diffuso contenzioso;

in particolare, la citata circolare, al fine di fornire chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute all'articolo 5 del decreto-legge n. 415 del 1995, relativamente alla perizia di parte, recita quanto segue: « Rimane, infine, da chiarire che il comma 6 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, contempla soltanto il limite massimo del canone dovuto e non anche altre circostanze deponenti per l'inattendibilità della perizia redatta dal tecnico di parte. Qualora la perizia dell'utilista non sia redatta in modo chiaro e motivato, con esplicito riferimento ai parametri di raffronto sta-

biliti per legge, l'amministrazione può sempre valutare la correttezza del procedimento del perito per contestarne le conclusioni;

in altre parole, qualora la misura del canone determinata dal perito risulta inferiore a quella dovuta ed accertata per il 1994, l'atto non può spiegare alcuna efficacia e riprende pieno vigore l'operatività della maggiorazione *ex* articolo 31; inoltre, qualora l'aumento determinato dal perito sia quantificato con un procedimento tecnico-estimativo scarsamente attendibile, l'amministrazione è legittimata a contestare per l'*iter* argomentativo seguito dal perito di parte ed a pervenire a diverse conclusioni che vanno ritualmente notificate all'utilista;

l'amministrazione è, infatti, vincolata all'applicazione del canone « determinato » nella perizia di parte solo nel caso la stessa sia redatta con l'osservanza delle prescrizioni che disciplinano il procedimento tecnico-estimativo;

in caso contrario, l'amministrazione è legittimata ad operare un'autonoma quantificazione del canone dovuto con l'unico limite della non superabilità della « media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe » (arg. Ex. Ult. Cpv. del comma 6 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415) »;

stante il contenuto della circolare tale disposizione potrebbe non essere pienamente aderente a quanto la sopra richiamata legge ha dettato al riguardo. È necessario evidenziare, infatti, che la perizia redatta dal tecnico di parte è formalmente una perizia giurata in pretura, redatta da un tecnico abilitato secondo le regole che disciplinano il procedimento tecnico estimativo. In più, dal momento che la legge non prevede altre modalità di determinazione della misura dei prezzi praticati in regime di mercato al di fuori della presentazione di una perizia giurata da parte degli assegnatari, se ne conclude che fino a prova di falso tale perizia giurata debba ritenersi attendibile e non

possa pertanto essere legittimamente sostituita da un'autonoma quantificazione del canone dovuto;

questa soluzione interpretativa della norma consentirebbe, tra l'altro, di porre fine alla vertenza nella quale sono coinvolte una quindicina di imprese artigiane assegnatarie di immobili demaniali siti in Rovereto (Trento) ed in particolare nella citata area del « Follone », consistente in alcuni edifici e tettoie originariamente destinate a caserma militare;

per quanto concerne il contenzioso particolare si fa notare come gli assegnatari si siano uniformati alle prescrizioni legislative depositando la perizia giurata presso l'amministrazione, la quale, accertandone il contenuto e non condividendolo, determinava, tramite sua perizia di parte, una misura di canone ovviamente più elevata, di lire 8.000 al metro quadrato come valore unitario equo da cui partire per il singolo calcolo. I valori unitari determinati dalla perizia giurata rientranti nella media dei prezzi di mercato nella zona per immobili aventi caratteristiche analoghe, hanno invece dimostrato anche dal fatto che in zona limitrofa gli immobili di nuova costruzione vengono locati per uso commerciale al prezzo di lire 5.400 mq/mese, la misura del canone era di lire 5.000 mq/mese;

sulla questione generale e particolare già in data 28 novembre 1996 si è tenuta una riunione (presenti tra gli altri il segretario tecnico del Ministro, Ugo Spozzetti, il Direttore Generale, ing. Truini, il Direttore Centrale, dottor Patanè, la dottoressa d'Urbano) dalla quale era scaturita una piena condivisione delle posizioni degli assegnatari e un preciso impegno a trovare in tempi brevi una positiva soluzione;

l'ufficio erariale competente, in mancanza di precise disposizioni ministeriali, si sta attivando per le ingiunzioni di pagamento che prevedono un recupero di lire 382 milioni per il periodo 1995-1997 dai 15 assegnatari (con un esborso variabile da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 50 milioni) mettendo in

serio pericolo la prosecuzione delle attività con un conseguente pesante conflitto sociale;

in considerazione anche del fatto, che tra gli affittuari siti nei beni demaniali allocati nella sopraccitata « area del Follone » è interessata la Camera del Lavoro (sede territoriale dell'organizzazione sindacale della Cgil), si evidenzia quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

secondo tale comma sono esclusi dalla rivalutazione dei canoni indicati, tra gli altri, gli alloggi assegnati alle associazioni con finalità sociali senza scopo di lucro, da individuare con apposito decreto del ministro delle finanze.

tale decreto ministeriale, allo stato, non è stato ancora emanato, benché a tal fine si prevedesse un termine di tre mesi;

considerato che le organizzazioni sindacali dei lavoratori non sono sicuramente associazioni con finalità sociali con scopo di lucro, si segnala che la locale Camera del Lavoro, in via precauzionale, non solo si è adeguata ai nuovi canoni stabiliti dalla perizia giurata di parte assieme agli altri affittuari artigiani e caricandosi così di un onere finanziario aggiuntivo non previsto dalla sopraccitata legge, ma si trova ora anch'essa minacciata da ingiunzioni di pagamento dei nuovi canoni che l'amministrazione ha voluto determinare con la contestata ulteriore perizia giurata di parte —:

impegna il Governo:

a rivedere urgentemente il contenuto della circolare 15 marzo 1996, n. 69/T d.d. del dipartimento del territorio, al fine di adeguarla alle precise disposizioni di legge e in particolare al fine di prevedere che la perizia di parte non possa essere legittimamente sostituita da un'autonoma quantificazione del canone dovuto e che la stessa non possa essere impugnata dall'amministrazione se non per falso o irregolarità;

a bloccare le procedure dell'amministrazione volte al recupero dei « presunti » crediti calcolati in base ad autonome perizie;

a ribadire che il « canone aggiornato... non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe » (*ex lege* 29 novembre 1995, n. 507) cosa peraltro non scontata, visto quanto successo nel caso di cui in premessa;

ad emanare urgentemente l'apposito decreto, già previsto « entro 3 mesi » dall'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, menzionando fra le associazioni con finalità sociali senza scopo di lucro anche le organizzazioni sindacali.

(7-00379) « Pistone, Schmid, Boato, Olivieri, Detomas ».

La XIII Commissione,

considerato che:

il crollo del prezzo dell'olio di oliva valutabile intorno al 40 per cento rispetto all'anno scorso è causa di profondo disagio tra gli olivicoltori pugliesi;

dopo il taglio del 27,4 per cento degli aiuti comunitari causati dai quantitativi di olio di oliva prodotti in Spagna, gli olivicoltori pugliesi sono costretti a subire una forte riduzione dei prezzi ed il concomitante ed ingiustificato aumento dei costi di produzione, ad iniziare dalla molitura, che, da sola, assorbe circa il 30 per cento del valore delle olive;

da tempo gli operatori del settore denunciano manovre speculative sul prodotto da parte di commercianti senza scrupoli ed industriali del settore, che avrebbero importato ingenti quantità di olio extracomunitario fatto passare per olio extravergine prodotto in Puglia;

negli ultimi giorni la situazione si è particolarmente aggravata a causa del ri-

fiuto da parte dei frantoiari di ricevere le olive poiché i loro depositi sono colmi;

ciò è causa di estrema difficoltà che potrebbe, a breve, dar luogo anche a disordini (gli olivicoltori pugliesi producono il 50 per cento del prodotto nazionale);

impegna il Governo:

a procedere con urgenza ad attivare i dovuti efficaci controlli sulle importazioni per accertare la qualità e la provenienza del prodotto;

ad attuare un immediato monitoraggio del prodotto depositato presso le raf-

finerie, allo scopo di evitare la « moltiplicazione artificiale » degli extravergini di oliva;

a concedere l'autorizzazione per lo stoccaggio privato sul prodotto con il concorso pubblico sui costi di gestione;

a prevedere con urgente apposita normativa l'indicazione, sul prodotto imbottigliato, dello Stato di provenienza.

(7-00380) « Abaterusso, Faggiano, Stanisci, Rotundo, Mastroluca, Malagnino, Rossiello, Paolo Rubino ».